REGOLAMENTO (CEE) N. 2098/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1973

recante deroga provvisoria al regolamento (CEE) n. 1769/72

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72 [2], in particolare l'articolo 29, paragrafo 3 e l'articolo 35,

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1769/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 189/73 [4], gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento può non essere compilato per il trasporto di succo d'uva, di vino o di aceto di vino condizionati in recipienti di contenuto non superiore a 5 litri, etichettati e muniti inoltre di un dispositivo di chiusura autorizzato da un organismo competente, avente carattere non ricuperabile e sul quale figuri il nome e l'indirizzo o un numero di codice del responsabile del condizionamento; che il regime previsto dal suddetto regolamento è stato sospeso fino al 1° settembre 1973 per i nuovi Stati membri dal regolamento (CEE) n. 930/73 [5];

considerando che nel Regno Unito e in Irlanda l'entrata in vigore della predetta disposizione al 1° settembre è ostacolata dal fatto che le imprese di condizionamento non sono in grado d'introdurre entro tale data gli adeguamenti tecnici che esige la preparazione dei dispositivi di chiusura; che è pertanto opportuno prevedere una deroga di sei mesi per i due Stati membri succitati; che, per evitare difficoltà negli scambi intracomunitari delle merci, questa deroga deve essere limitata al territorio di questi due Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Regno Unito e l'Irlanda possono permettere che i prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1769/72, contenuti in recipienti di capacità non superiore a 5 litri e il cui sistema di chiusura, per quanto riguarda il nome e l'indirizzo o il numero di codice del responsabile del condizionamento, non è conforme alle disposizioni del detto articolo, circolino sul loro territorio, senza documento di accompagnamento fino al 1° marzo 1974 al più tardi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.
[3] GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 1.
[4] GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 3.
[5] GU n. L 90 del 6. 4. 1973, pag. 23.